



REGIONE PUGLIA
Assessorato alle Politiche della Salute
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE e GESTIONE SANITARIA
MOBILITA' INTERNAZIONALE

ALLEGATO alla Nota Prot. 24/4185/PGS/coord del 07/10/2008

Indicazioni per la corretta applicazione della normativa in materia di assistenza sanitaria per la tutela del diritto alla salute dei cittadini stranieri non comunitari e comunitari in Puglia.



REGIONE PUGLIA
Assessorato alle Politiche della Salute
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE e GESTIONE SANITARIA
MOBILITA' INTERNAZIONALE

Parte I – Cittadini non comunitari

A) Cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti:

1. Regolarmente soggiornanti con diritto all'iscrizione obbligatoria al SSR
2. Regolarmente soggiornanti che devono provvedere o all'iscrizione volontaria al SSR o alla sottoscrizione di una polizza assicurativa valida sul territorio nazionale
3. Regolarmente soggiornanti non iscrivibili al SSR
 - 3.1. Regolarmente soggiornanti per periodi inferiori a tre mesi
 - 3.2. Regolarmente soggiornanti per cure mediche ai sensi dell'art. 36 del T.U.

B) Cittadini non comunitari presenti sul territorio regionale ma non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno (senza permesso di soggiorno – STP)

Parte II – Cittadini comunitari

1. Cittadini comunitari soggiornanti per periodi inferiori a tre mesi
2. Cittadini comunitari con diritto all'iscrizione obbligatoria al SSR
3. Cittadini comunitari che devono provvedere alla stipula di polizza assicurativa valida sul territorio nazionale o all'iscrizione volontaria al SSR
4. Cittadini comunitari indigenti dimoranti in Puglia, sprovvisti di attestazione di diritto o di assicurazione sanitaria o dei requisiti necessari all'iscrizione al SSR (ENI)



REGIONE PUGLIA
Assessorato alle Politiche della Salute
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE e GESTIONE SANITARIA
MOBILITA' INTERNAZIONALE

Parte I – Cittadini non comunitari

Principali riferimenti normativi:

Legislazione nazionale

- Costituzione italiana (in particolare artt. 2, 3, 10, 31, 32);
- D.Lgs. n.286/1998 e successive modificazioni («Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»), di seguito T.U.;
- D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, coordinato con le modifiche apportate dal D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334, di seguito Regolamento di Attuazione del T.U.;
- D.Lgs. n. 251/2007 («Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta»);
- D.Lgs. 25/2008 («Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato»);
- Convenzione di Ginevra (ratificata in Italia con legge n.722/1954);
- Convenzione di Dublino (ratificata in Italia con legge n.523/1992).

Legislazione regionale

- L.R. Puglia n. 19/2006 («Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia»);
- Regolamento regionale n. 4/2007 (L.R. Puglia n. 19/2006 – «Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia»).

Circolari ministeriali:

- Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 24 marzo 2000, Prot. DPS-X-40- 286/98
- Circolare del Ministero della Salute DGRUERI/VI/1.3.b.a/5719/P del 17 aprile 2007
- Circolare del Ministero della Salute DGRUERI/ VI/1.3.b.a/20114/P del 19 novembre 2007



REGIONE PUGLIA
Assessorato alle Politiche della Salute
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE e GESTIONE SANITARIA
MOBILITA' INTERNAZIONALE

A. Cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti

1. Regolarmente soggiornanti con diritto all'iscrizione obbligatoria al SSR

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del T.U.

"Hanno l'obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale:

a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;

b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza."

Il disposto di cui all'art. 34, comma 1, lettera a) – come evidenziato nella Circolare del Ministero della Sanità n. 5/2000 – ha affermato il principio secondo il quale lo svolgimento di un'attività lavorativa o l'iscrizione nelle liste di collocamento (attuali Centri per l'Impiego), nel rispetto della legislazione del lavoro, dà diritto all'iscrizione obbligatoria del cittadino straniero regolarmente soggiornante, **a prescindere dal fatto che il permesso di soggiorno sia stato rilasciato per lavoro subordinato o autonomo o il motivo del permesso di soggiorno non preveda l'iscrizione obbligatoria.**

Il combinato disposto dei due criteri indicati nelle lettere a) e b) dell'art. 34 T.U. impone alla ASL l'iscrizione al SSR, senza la verifica di ulteriori requisiti, in tutti i casi in cui il cittadino straniero sia in possesso di un titolo di soggiorno per cui è prevista l'iscrizione obbligatoria.

L'esibizione della certificazione attestante lo svolgimento di attività lavorativa si rende necessaria soltanto nelle ipotesi in cui il cittadino straniero svolga attività lavorativa pur non essendo in possesso di titolo di soggiorno per cui è prevista l'iscrizione obbligatoria al SSR.

Di seguito si specificano i motivi del soggiorno che determinano l'iscrizione obbligatoria al SSR, già espressamente elencati nell'art. 34, comma 1 del Testo Unico, e cioè:

- lavoro subordinato (anche stagionale)
- lavoro autonomo
- motivi familiari
- asilo politico
- asilo umanitario/motivi umanitari
- richiesta di asilo (anche "Convenzione Dublino")¹
- attesa adozione²

¹ La *Convenzione di Dublino*, cui aderiscono tutti gli stati membri dell'Unione Europea, la Norvegia e l'Islanda, istituisce un sistema per identificare – tramite una serie di criteri specifici - lo Stato competente per l'esame delle domande d'asilo. Tra i vari criteri vi è anche quello per cui il primo Stato in cui giunge il richiedente è competente ad esaminare la domanda. Lo status giuridico del cittadino straniero a cui è rilasciato un permesso di soggiorno ai sensi della Convenzione di Dublino è quello di **richiedente asilo** (o di **richiedente la protezione internazionale**).

² Occorre rilevare che al **minore straniero adottato** o in **affidamento pre-adottivo non** è rilasciato alcun permesso di soggiorno (Cfr. Direttiva Ministero dell'Interno e Ministero della Famiglia del 21 febbraio 2007). Il minore gode, tuttavia, di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare sin dal momento dell'ingresso sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento pre-



REGIONE PUGLIA
Assessorato alle Politiche della Salute
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE e GESTIONE SANITARIA
MOBILITA' INTERNAZIONALE

- affidamento
- acquisto della cittadinanza

a cui vanno aggiunte altre tipologie di soggiorno facilmente desumibili da una lettura comparata e più approfondita delle norme o introdotte da modifiche e aggiornamenti normativi successivi.

Sono quindi da considerarsi motivi di soggiorno che determinano l'iscrizione obbligatoria al SSR, anche i seguenti:

- soggiornanti di lungo periodo³
- familiari (non comunitari) di cittadino dell'U.E.⁴
- familiari (non comunitari) di cittadino comunitario che abbia maturato il diritto di soggiorno permanente⁵
- attesa occupazione (disoccupati iscritti al Centro per l'Impiego)
- protezione sussidiaria⁶
- minore età
- integrazione minore
- assistenza minore⁷
- minori soggiornanti per recupero psico-fisico⁸
- tutti i minori presenti sul territorio regionale⁹

adottivo (art. 34, co. 1 L. 184/1983). In particolare, l'iscrizione al SSN deve avvenire con le stesse modalità previste per la prima iscrizione del minore italiano (sono cioè richiesti: documento d'identità del genitore, stato di famiglia o autocertificazione e codice fiscale del minore).

³ "Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo" (pds CESLP) , precedentemente definito "carta di soggiorno", ai sensi dell'art. 9 del T.U., (come modificato dall'entrata in vigore del D. Lgs. n. 3 dell'8 gennaio 2007) è **un titolo di soggiorno a tempo indeterminato e dà diritto all'iscrizione al SSN a tempo indeterminato.**

⁴ Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs n.30/2007, i familiari non comunitari di cittadino dell'Unione, richiedono alla Questura competente per territorio di residenza la "Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione".

⁵ Ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs n. 30/2007 "ai familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno stato membro dell'Unione Europea, che abbiano maturato il diritto di soggiorno permanente, la questura rilascia una «Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadino europei»."

⁶ D. Lgs. n. 251 del 19 novembre 2007, art. 27: «*I titolari di protezione sussidiaria hanno diritto al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria*».

⁷ Testo Unico, art. 29, comma 6: "Al familiare autorizzato all'ingresso ovvero alla permanenza sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 31, comma 3 del Testo Unico sull'Immigrazione, è rilasciato, in deroga alle disposizioni del T.U. sull'immigrazione, un permesso per **assistenza minore**, rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per i minorenni. Il permesso di soggiorno consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro".

⁸ I minori stranieri soggiornanti in Puglia e ospitati presso famiglie, enti o associazioni, nell'ambito di **Programmi solidaristici di accoglienza temporanea autorizzati dal Ministero della Solidarietà Sociale – Comitato per i Minori Stranieri**, vengono iscritti al SSR per tutta la durata del soggiorno dietro esibizione, da parte dell'adulto affidatario, di documentazione attestante l'affido temporaneo nell'ambito dei suddetti Programmi.

⁹ L'art.19, comma 2, lett.a) del Testo Unico sull'immigrazione sancisce l'inespellibilità degli stranieri minori di anni diciotto (salvo il diritto degli stessi di seguire il genitore o l'affidatario espulsi). Ai sensi



REGIONE PUGLIA
Assessorato alle Politiche della Salute
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE e GESTIONE SANITARIA
MOBILITA' INTERNAZIONALE

- detenuti¹⁰
- giustizia/motivi giudiziari
- status di apolide¹¹
- salute/cure mediche (ad esclusione dei soggiornanti ai sensi dell'art. 36 del T.U)¹²:
 1. in caso di scadenza di precedente permesso di soggiorno e sopraggiunta malattia o infortunio che non permettano di lasciare il territorio nazionale
 2. cittadini stranieri in condizione di irregolarità o clandestinità affetti da gravi patologie incompatibili con il viaggio o con i livelli di tutela sanitaria nei paesi di provenienza (artt. 5, comma 6 e 19, comma 1 del T.U.)
 3. donna in stato di gravidanza e marito¹³ sino ai sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono (art. 19, comma 2, lettera d) del T.U. – art. 28, comma 1, lettera c) del Regolamento di Attuazione del T.U.)

dell'art.34, comma 4, lettera c) della L. R. n. 19/2006, sino a nuove disposizioni legislative in merito, sono iscritti al SSR tutti i minori presenti: *"...in applicazione della Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo (1990), si provvede a iscrivere al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) tutti i minori presenti nel territorio regionale"*.

¹⁰ A seguito dell'emanazione del D.Lgs. del 22 giugno 1999 n. 230 "Riordino della medicina penitenziaria", la tutela del diritto alla salute dei detenuti e degli internati, compresi quelli di cittadinanza straniera, rientra nella competenza del Servizio Sanitario Nazionale. Tale normativa, dopo aver affermato parità di trattamento e piena eguaglianza di diritti rispetto ai cittadini liberi, prevede l'iscrizione obbligatoria al SSN di tutti i cittadini stranieri in possesso o meno del permesso di soggiorno (art. 1, comma 5), ivi compresi i detenuti in semilibertà o con forme alternative alla pena. Inoltre, in base all'art. 1, comma 6 della suddetta legge, tutti i detenuti e gli internati sono esclusi dal sistema della compartecipazione alla spesa per le prestazioni erogate dal SSN.

¹¹ Lo status di apolide si riconosce a quelle persone che non possono dimostrare di possedere la cittadinanza di uno Stato o che non sono più trattate come cittadini dalle autorità competenti del Paese d'origine e che, conseguentemente, non fruiscono più di alcuna assistenza amministrativa, come il rilascio di documenti essenziali quali quelli d'identità o di stato civile.

¹² Il permesso di soggiorno per "cure mediche" rilasciati ai sensi ai sensi **dell'art. 36 del Testo Unico: Ingresso e soggiorno per cure mediche** non dà diritto all'iscrizione obbligatoria al SSR. La spesa per le cure erogate è sostenuta dallo stesso paziente, o ricade sul Fondo Sanitario Nazionale nell'ambito di interventi umanitari del Ministero della Sanità o delle Regioni.

¹³ Sentenza Corte Costituzionale n. 376 del 27 luglio 2000.



REGIONE PUGLIA
Assessorato alle Politiche della Salute
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE e GESTIONE SANITARIA
MOBILITA' INTERNAZIONALE

NOTE GENERALI
PER I CITTADINI STRANIERI OBBLIGATORIAMENTE ISCRITTI AL SSR

FAMILIARI A CARICO

"L'assistenza sanitaria spetta ai familiari a carico regolarmente soggiornanti.

Nelle more dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale ai minori figli di stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale è assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti." (T.U., art. 34, comma 2)

RESIDENZA/EFFETTIVA DIMORA

Ai sensi dell'art. 34, comma 7 del T.U. "Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale è iscritto nella azienda sanitaria locale del comune in cui dimora secondo le modalità previste dal Regolamento di Attuazione del T.U..

Ai sensi dell'art. 42, commi 1 e 2 del Regolamento di Attuazione del T.U. il cittadino straniero in possesso dei requisiti "è iscritto, unitamente ai familiari a carico, negli elenchi degli assistibili dell'Azienda unità sanitaria locale, d'ora in avanti indicata con la sigla U.S.L. nel cui territorio ha residenza ovvero, in assenza di essa, nel cui territorio ha effettiva dimora, a parità di condizioni con il cittadino italiano".

"In mancanza di iscrizione anagrafica, per il luogo di effettiva dimora si intende quello indicato nel permesso di soggiorno, fermo restando il disposto dell'articolo 6, commi 7 e 8, del Testo Unico."

DURATA DELL'ISCRIZIONE AL SSR

L'iscrizione al SSR va effettuata senza indicare la data di scadenza.

L'iscrizione non decade nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno.

L'iscrizione cessa per mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno ovvero per espulsione, comunicati alla U.S.L. a cura della Questura, salvo che l'interessato esibisca la documentazione comprovante la pendenza del ricorso contro i suddetti provvedimenti. (Regolamento di attuazione del T.U., art. 42, comma 4).

Sul libretto sanitario (tesserino bianco) dove viene registrata la scelta del medico di fiducia, non deve essere riportata alcuna scadenza riferita alla titolarità dell'assistenza sanitaria.

Per quanto riguarda la titolarità della Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM), resta ferma la scadenza della durata del permesso di soggiorno, prorogabile previa esibizione di copia della ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno.

Fa eccezione alla suddetta procedura il titolare di carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (PS CE SLP) per il quale la scadenza è quinquennale e rinnovabile al pari del cittadino italiano.

L'iscrizione al SSR avrà la durata del permesso di soggiorno esclusivamente nei casi di soggiorno per

- lavoro stagionale
- cure mediche/salute (nei casi in cui è prevista l'iscrizione al SSR)
- minori soggiornanti per recupero psico-fisico
- giustizia/motivi giudiziari

ISCRIZIONE D'UFFICIO

Si precisa che "l'iscrizione al S.S.N. del cittadino straniero, in quanto assicurato obbligatoriamente, non solo consegue direttamente al provvedimento emanato da un'altra amministrazione, ma ha altresì valore



REGIONE PUGLIA
Assessorato alle Politiche della Salute
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE e GESTIONE SANITARIA
MOBILITA' INTERNAZIONALE

ricognitivo e non costitutivo del diritto all'assistenza sanitaria, proprio perché **il diritto insorge con il verificarsi dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge (...), pur in assenza di iscrizione alla U.S.L..** Conseguentemente **in presenza di tali requisiti e presupposti non soltanto si deve provvedere, anche d'ufficio, all'iscrizione al SSN, ma altresì ad erogare immediatamente le prestazioni sanitarie necessarie.**

Altra conseguenza di tale principio è che il rilascio del permesso di soggiorno, purché la richiesta di quest'ultimo sia stata presentata entro i termini previsti dall'art. 5 del T.U., fa retroagire il diritto all'assistenza sanitaria dello straniero, in quanto regolarmente soggiornante, alla data di ingresso in Italia." (Circolare del Ministero Sanità, n.5/2000)

ISCRIZIONE AL SSR NELLE MORE DEL PRIMO RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

Il Ministero della Salute, ha fornito chiare indicazioni sull'iscrizione al SSN dei cittadini stranieri **in attesa di primo rilascio di permesso di soggiorno per lavoro e famiglia¹⁴.**

In tali circostanze per l'iscrizione al SSR sarà necessaria l'esibizione della seguente documentazione:

- ricevuta rilasciata dall'Ufficio Postale attestante l'avvenuta richiesta del permesso di soggiorno;
- fotocopia, non autenticata, del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione;

Oltre queste due circostanze esplicitamente previste, in tutti i casi in cui il cittadino straniero sia in attesa di primo rilascio di permesso di soggiorno per uno dei motivi che determinano il diritto all'iscrizione obbligatoria al SSR, si procede all'iscrizione sulla base della documentazione attestante l'avvenuta richiesta del permesso di soggiorno.

AUTOCERTIFICAZIONE

L'art. 2 del Regolamento di Attuazione del Testo Unico testualmente recita: "I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia **possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani**, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti."

Pertanto la certificazione di requisiti quali residenza, stato di famiglia, composizione del nucleo familiare, qualità di vivente a carico, nascita del figlio, stato di disoccupazione, stato civile, possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria, ecc., può essere autocertificata ai sensi del precitato DPR n. 445/2000.

PERMESSO DI SOGGIORNO ELETTRONICO (PSE)

Il Decreto del 3 agosto 2004 del Ministero dell'Interno prevede l'adozione del **titolo di soggiorno in formato elettronico (P.S.E.)**. Tale formato di permesso di soggiorno non riporta il motivo di soggiorno né la residenza (o effettiva dimora). Pertanto gli Uffici Anagrafici delle ASL rileveranno i dati necessari all'iscrizione al SSR con autocertificazione dell'utente.

¹⁴ Circolare del Ministero della Salute DGRUER/VI/1.3.b.a/5719/P del 17 aprile 2007 e Circolare del Ministero della Salute DGRUER/VI/1.3.b.a/20114/P del 19 novembre 2007



REGIONE PUGLIA
Assessorato alle Politiche della Salute
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE e GESTIONE SANITARIA
MOBILITA' INTERNAZIONALE

2. Regolarmente soggiornanti che devono provvedere o **all'iscrizione volontaria al SSR** o alla sottoscrizione di una polizza assicurativa valida sul territorio nazionale

I cittadini stranieri in possesso di un **permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi** e che non rientrano tra coloro che sono di diritto iscritti al SSR, sono tenuti ad assicurarsi contro il rischio di malattia, infortunio e per la maternità mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un Istituto assicurativo italiano o estero, valida sul territorio nazionale, oppure possono chiedere l'iscrizione volontaria al SSR, previa corresponsione del contributo dovuto ai sensi del D.M. 8.10.1986.

Gli importi sotto riportati devono essere versati su conto corrente postale o bancario all'uopo istituito dalle Azienda Sanitaria Locale e, comunque, con modalità organizzative autonome dell'Azienda Sanitaria Locale che provvederà a darne indicazione al Dirigente del Distretto Sociosanitario responsabile dell'Anagrafe Sanitaria. Sarà cura del medesimo Dirigente predisporre gli appositi modelli indicando numero di c/c e modalità del versamento.

Si precisa che l'iscrizione volontaria al SSR fa riferimento all'anno solare (1 gennaio - 31 dicembre), non è frazionabile e non ha decorrenza retroattiva.

L'iscrizione volontaria al SSR viene effettuata previa corresponsione dell'importo di **€ 387,34** ed è estensibile anche ai familiari a carico.

L'iscrizione volontaria al SSR può essere altresì richiesta dagli **stranieri soggiornanti per motivi di studio e da quelli collocati alla pari, anche se titolari di un permesso di soggiorno di durata inferiore a 3 mesi:**

- **Stranieri soggiornanti per motivi di studio** per i quali l'importo è di **€149,77**.

Nel caso in cui lo straniero soggiornante per motivi di studio sia a carico di un familiare soggiornante per uno dei motivi che determinano l'iscrizione obbligatoria al SSR, è di diritto obbligatoriamente iscritto al SSR.

- **Stranieri collocati alla pari**¹⁵ per i quali l'importo è di **€ 219,49**.

L'iscrizione volontaria per studenti e collocati alla pari non include eventuali familiari a carico.

Per estendere l'assistenza sanitaria ai familiari a carico, l'importo del versamento dovrà essere pari a €387,34.

Hanno diritto all'iscrizione volontaria oltre alle categorie degli studenti e delle persone alla pari, che sono espressamente previste dall'art. 34 del T.U., coloro che sono titolari di permesso di soggiorno per **residenza elettiva** e non svolgono alcuna attività lavorativa, il **personale religioso**, i cittadini stranieri che partecipano a **programmi di volontariato**¹⁶ ed **altre categorie che possono essere individuate per esclusione** con riferimento a quanto sopra precisato in materia di iscrizione obbligatoria.

¹⁵ Accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1973 n. 304.

¹⁶ Art. 27 bis del T.U. - Circolare del Ministero della Salute DGRUER/ VI/1.3.b.a/20114/P del 19 novembre 2007



REGIONE PUGLIA
Assessorato alle Politiche della Salute
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE e GESTIONE SANITARIA
MOBILITA' INTERNAZIONALE

L'iscrizione volontaria è, altresì, consentita, **fatti salvi gli accordi internazionali in materia**, ai dipendenti stranieri delle Organizzazioni internazionali operanti in Italia e al personale accreditato presso Rappresentanze diplomatiche ed Uffici Consolari, con esclusione, ovviamente, del personale assunto a contratto in Italia per il quale è obbligatoria l'iscrizione al S.S.N..

AUTOCERTIFICAZIONE

Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento di Attuazione del Testo Unico "I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia **possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani**, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti."

Pertanto la certificazione di requisiti quali residenza, stato di famiglia, composizione del nucleo familiare, qualità di vivenza a carico, nascita del figlio, stato di disoccupazione, stato civile, possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria, ecc., può essere autocertificata.

RESIDENZA/EFFETTIVA DIMORA

Ai sensi dell'art. 34, comma 7 del T.U. "Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale è iscritto nella azienda sanitaria locale del comune in cui dimora secondo le modalità previste dal Regolamento di Attuazione del T.U..

Il cittadino straniero in possesso dei requisiti è iscritto, unitamente ai familiari a carico, negli elenchi degli assistibili dell'Azienda unità sanitaria locale, d'ora in avanti indicata con la sigla U.S.L. nel cui territorio ha residenza ovvero, in assenza di essa, nel cui territorio ha effettiva dimora, a parità di condizioni con il cittadino italiano.



REGIONE PUGLIA
Assessorato alle Politiche della Salute
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE e GESTIONE SANITARIA
MOBILITA' INTERNAZIONALE

3. Regolarmente soggiornanti non iscrivibili al SSR

3.1 Regolarmente soggiornanti per periodi inferiori a tre mesi

Ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale per periodi inferiori ai tre mesi (visto per turismo, visita, affari, ecc.), non tenuti all'iscrizione obbligatoria né iscrivibili volontariamente al SSR, vengono assicurate nelle strutture sanitarie:

- le prestazioni ospedaliere urgenti (in via ambulatoriale, in regime di ricovero o di day hospital), **per le quali devono essere corrisposte le relative tariffe al momento della dimissione;**
- le prestazioni sanitarie di elezione **previo pagamento delle relative tariffe.**

Le tariffe delle prestazioni sanitarie sono determinate dalle Regioni e dalle Province autonome ai sensi dell'articolo 8 - commi 5 e 7 - del Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni.

Le cure urgenti (in regime ambulatoriale, di ricovero o di day hospital) vengono prestate immediatamente, il pagamento avviene al momento delle dimissioni del paziente.

Per quelle prestazioni d'urgenza rimaste insolute gli oneri sono a carico del Ministero dell'Interno, pertanto l'ASL, l'Azienda ospedaliera o le strutture accreditate **devono rivolgersi per il relativo rimborso all'Ufficio Territoriale del Governo competente territorialmente.**

Rimangono salvi, ai sensi dell'art. 35, comma 2 del T.U., **gli accordi internazionali che disciplinano in regime di reciprocità l'erogazione dell'assistenza sanitaria.** Per gli assicurati da Istituzioni estere, portatori di formulari previsti dai predetti accordi, l'erogazione di prestazioni sanitarie continua, pertanto, ad essere disciplinata dalle norme previste dagli stessi accordi.

La competenza in ordine alla gestione delle posizioni assicurative di questi stranieri è della U.S.L. nel cui territorio avviene l'erogazione delle prestazioni, che viene individuata dagli stessi accordi quale "Istituzione competente". Conseguentemente, nel caso di prestazioni erogate dall'Azienda ospedaliera, la U.S.L. sopraindicata deve provvedere a pagare alla stessa Azienda le tariffe relative alle prestazioni erogate allo straniero assicurato ed a richiederne il rimborso secondo le procedure previste dagli stessi accordi.

Sono pertanto esclusi dal pagamento di tali tariffe gli stranieri muniti di modelli attestanti il diritto all'assistenza sanitaria in base a trattati e accordi internazionali bilaterali sottoscritti con:

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| - Argentina | - Macedonia |
| - Australia | - Montenegro |
| - Brasile | - Serbia |
| - Bosnia-Erzegovina | - Repubblica di S. Marino |
| - Capo Verde | - Tunisia |
| - Croazia Città del | - Vaticano e Santa Sede |
| - Principato di Monaco | |

Le convezioni sopra citate non prevedono l'assistenza in forma indiretta.

Pertanto i cittadini di questi Paesi potranno usufruire dell'assistenza gratuita, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa, solo dietro presentazione del relativo modello che attesti il diritto all'assistenza.



REGIONE PUGLIA
Assessorato alle Politiche della Salute
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE e GESTIONE SANITARIA
MOBILITA' INTERNAZIONALE

Si comunica che in data 24/7/2008 questo Settore ha trasmesso, in formato elettronico, al referente aziendale provinciale della Mobilità Internazionale, tutta la modulistica riferita agli attestati di diritto delle varie istituzioni estere con invito a diffonderla agli operatori dei Distretti Socio Sanitari.

3.2 Regolarmente soggiornanti per cure mediche ai sensi dell'art. 36 del T.U.

I soggiorni ai sensi dell'art. 36 del T.U. sono autorizzati in tre differenti casi:

o **Ingresso per cure in Italia dietro pagamento dei relativi oneri**

Il cittadino straniero che intende effettuare, **dietro pagamento dei relativi oneri**, cure mediche in Italia, richiede il visto, alle condizioni stabilite dal decreto del Ministro degli affari esteri, alla competente rappresentanza diplomatica o consolare ed il relativo permesso di soggiorno alla questura, allegando la seguente documentazione:

a) dichiarazione della struttura sanitaria prescelta, pubblica o privata accreditata, che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata presumibile della stessa, la durata dell'eventuale degenza prevista, osservate le disposizioni in vigore per la tutela dei dati personali;

b) attestazione dell'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale sulla base del costo presumibile delle prestazioni richieste. Il deposito cauzionale, in euro o in dollari statunitensi, dovrà corrispondere al 30 per cento del costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste e dovrà essere versato alla struttura prescelta;

c) documentazione comprovante la disponibilità in Italia di risorse sufficienti per l'integrale pagamento delle spese sanitarie e di quelle di vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria e il rimpatrio per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore;

d) certificazione sanitaria, attestante la patologia del richiedente nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali. La certificazione rilasciata all'estero deve essere corredata di traduzione in lingua italiana.

o **Trasferimento per cure in Italia nell'ambito di interventi umanitari autorizzati dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero degli Affari Esteri ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 502/92 così come modificato da D.Lgs. 517/93**

"Tale intervento si concretizza nell'autorizzazione all'ingresso per cure in Italia, da parte del Ministero della Sanità, di concerto con il Ministero degli Affari Esteri, di cittadini stranieri residenti in paesi privi di strutture sanitarie idonee ed adeguate. L'individuazione dei soggetti beneficiari di tale intervento rientra nell'ambito della discrezionalità politica dei due ministri.

Il Ministero della Sanità, sulla base della documentazione acquisita, provvede ad individuare le strutture che si ritengono idonee all'erogazione delle prestazioni sanitarie richieste e a rimborsare direttamente alle stesse strutture l'onere delle relative prestazioni sanitarie".

(Circolare Ministero della Sanità, n. 5/2000)



REGIONE PUGLIA
Assessorato alle Politiche della Salute
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE e GESTIONE SANITARIA
MOBILITA' INTERNAZIONALE

- o Trasferimento in Italia nell'ambito di programmi di intervento umanitario delle Regioni

Ai sensi dell'art. 32, comma 15 della L. 27 dicembre, 1997 n. 449 le Regioni, nell'ambito della quota del Fondo Sanitario Nazionale ad esse destinata, **autorizzano**, d'intesa con il Ministero della Sanità, **le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere e gli IRCCS ad erogare prestazioni che rientrino in programmi assistenziali**, approvati dalle regioni stesse, per alta specializzazione **a favore di:**

a) cittadini provenienti da Paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria;

b) cittadini di Paesi la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura, gli accordi eventualmente esistenti con il Servizio sanitario nazionale per l'assistenza sanitaria.

Gli interventi di cui sopra sono autorizzati entro i limiti della dotazione finanziaria indicata all'art. 5 della L.R. 2 luglio 2008, n. 18.

Per quanto attiene la procedura da adottare si fa riferimento alla Circolare della Regione Puglia – Assessorato alle Politiche della Salute¹⁷ – **Settore Assistenza Ospedaliera e Specialistica** del 30 marzo 2006, Prot. 24/2922/AOS 2, ed alle eventuali ulteriori direttive che il predetto Servizio dell'Assessorato riterrà opportuno integrare.

¹⁷ Circolare della Regione Puglia – Assessorato alle Politiche della Salute – **Settore Assistenza Ospedaliera e Specialistica** del 30 marzo 2006, Prot. 24/2922/AOS 2 : “(...) le Aziende USL/Ospedaliere e gli IRCCS per erogare le prestazioni di cui sopra **devono chiedere l'autorizzazione a questo Settore** trasmettendo la dovuta documentazione relativa al

- tipo e data di inizio della cura;

- presunta durata del trattamento terapeutico;

- dichiarazione di adempimento di tutte le procedure burocratiche per il visto di soggiorno;

- eventuali e parallele iniziative sociali a favore di parenti e accompagnatori.

Ottenuta la richiesta autorizzazione e praticate le cure del caso, il Direttore Generale trasmette una relazione sull'attività umanitaria svolta unitamente alla lista delle spese sostenute che saranno rimborsate con Determinazione dirigenziale di questo Settore”.



REGIONE PUGLIA
Assessorato alle Politiche della Salute
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE e GESTIONE SANITARIA
MOBILITA' INTERNAZIONALE

B) Cittadini non comunitari presenti sul territorio regionale ma non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno (senza permesso di soggiorno - STP)

Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati,

- le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio

- e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva.

Sono in particolare garantiti:

a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;

b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;

c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;

d) gli interventi di profilassi internazionale;

e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai;

f) cura, prevenzione e riabilitazione in materia di tossicodipendenza¹⁸;

g) prestazioni di assistenza protesica (DPCM 29 novembre 2001 – Conferenza Stato-Regioni 8 agosto 2001).

Per cure urgenti si intendono le *cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona*;

per cure essenziali si intendono le *prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell'immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti)*.

E' stato, altresì, affermato dalla legge il principio della continuità delle cure urgenti ed essenziali, nel senso di assicurare all'infermo il ciclo terapeutico e riabilitativo completo riguardo alla possibile risoluzione dell'evento morboso.

IL CODICE STP (Straniero Temporaneamente Presente)

La prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei confronti degli stranieri privi di permesso di soggiorno vengono effettuate con l'utilizzo di un codice regionale a sigla STP (Straniero Temporaneamente Presente), che viene attribuito in sede di prima erogazione delle prestazioni a seguito della sottoscrizione della dichiarazione di indigenza (secondo il modulo predisposto dal Ministero della Salute).

¹⁸ Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, emanate con D.P.R. 9.10.90 n. 309 (S.O. alla G.U. n. 255 del 31.10.90) e successive modificazioni ed integrazioni



REGIONE PUGLIA
Assessorato alle Politiche della Salute
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE e GESTIONE SANITARIA
MOBILITA' INTERNAZIONALE

Tale codice identificativo è composto da **16 caratteri**:

- tre caratteri costituiti dalla sigla STP
- tre caratteri costituiti dal codice ISTAT relativo alla regione Puglia (160)
- tre caratteri costituiti dal codice ISTAT relativo alla ASL che attribuisce il codice
- sette caratteri per il numero progressivo attribuito al momento del rilascio

UTILIZZO DEL CODICE STP

Il codice STP è valido su tutto il territorio nazionale e identifica l'assistito per tutte le prestazioni erogabili. Tale codice viene utilizzato per :

- la prescrizione, su ricettario regionale, delle cure
- la prescrizione, su ricettario regionale, di farmaci
- la registrazione delle cure erogate
- la rendicontazione ai fini del rimborso

DURATA DEL CODICE STP

Il codice STP ha validità semestrale ed è rinnovabile di 6 mesi in 6 mesi.

PARTECIPAZIONE ALLA SPESA (Ticket)

Le prestazioni sanitarie sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani.

Lo straniero indigente, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, è esonero dalla quota di partecipazione alla spesa (ticket), in analogia con il cittadino italiano, per quanto concerne:

- le prestazioni sanitarie di **primo livello** (ad accesso diretto senza prenotazione e impegnativa);
- le prestazioni di **urgenza** erogate presso il Pronto Soccorso secondo i criteri di esenzione già definiti per i cittadini italiani;
- le prestazioni erogate a **tutela della maternità**;
- le prestazioni di **prevenzione** erogabili attraverso le articolazioni territoriali del Dipartimento di Prevenzione;
- le prestazioni erogabili in **esenzione**, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa in atto per i cittadini italiani, in presenza di **patologie croniche, patologie rare e status invalidanti** (con conseguente rilascio di Attestato di Esenzione);
- per **età/condizione anagrafica (inferiore ai 6 o superiore ai 65 anni)** in relazione al reddito del nucleo familiare. I cittadini stranieri in possesso del codice STP, avendo sottoscritto la Dichiarazione di Indigenza, sono assimilati a coloro che dichiarano un reddito inferiore a euro 36.151,98 annui.

ESENZIONI FARMACEUTICHE

Riguardo alle esenzioni farmaceutiche, all'art. 43, comma 3, il Regolamento di Attuazione del T.U. specifica che il codice STP deve essere utilizzato anche per la "*prescrizione, su ricettario regionale, di farmaci erogabili a parità di condizioni di partecipazione alla spesa con i cittadini italiani*".

I cittadini stranieri in possesso del codice STP, avendo sottoscritto la Dichiarazione di Indigenza sono equiparati ai cittadini italiani che dichiarano condizioni economiche minime per cui è prevista l'esenzione per i cittadini residenti nella Regione Puglia. (Cfr. DGR 1 agosto



REGIONE PUGLIA
Assessorato alle Politiche della Salute
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE e GESTIONE SANITARIA
MOBILITA' INTERNAZIONALE

2008 n. 1501 avente ad oggetto: "Sistema di compartecipazione alla spesa farmaceutica. Modifica alla delibera di G.R. n. 1198 del 6/08/2005 e s.m.e.i." – pubblicata sul BURP n. 127 del 14/08/2008).

ONERI DELLE CURE EROGATE E RENDICONTAZIONE

Gli oneri per le prestazioni sanitarie erogate ai soggetti privi di risorse economiche sufficienti, comprese le quote di partecipazione alla spesa eventualmente non versate, sono a carico della ASL competente per il luogo in cui le prestazioni sono state erogate, anche se le prestazioni sono erogate da Aziende Ospedaliere (o I.R.C.C.S. o altri Presidi accreditati).

L'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, avrà cura, pertanto di richiedere:

- 1) **al Ministero dell'Interno** il rimborso relativo all'onere delle prestazioni **ospedaliere** urgenti o comunque essenziali, **per malattia ed infortunio**, e cioè quelle urgenti erogate tramite pronto soccorso e quelle essenziali, ancorché continuative, erogate in regime di ricovero, compreso il ricovero diurno (day hospital), o in via ambulatoriale;
- 2) **alla Regione** il rimborso relativo all'onere delle prestazioni riferite ai programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva.

DIVIETO DI SEGNALAZIONE¹⁹

Premessa l'importanza che i cittadini stranieri sprovvisti di documento di soggiorno presenti sul territorio regionale non abbiano timore di avvicinarsi alle strutture sanitarie, perché metterebbero a rischio la tutela della salute propria e della collettività, vanno rammentate e sottolineate alcune regole generali in materia ed in particolare:

- La non necessità di esibizione del documento di identità dovendosi solo provvedere a registrare le *"generalità fornite dall'assistito"*;
- I dati registrati presso la ASL, relativi agli stranieri temporaneamente presenti, devono essere riservati come prevede la vigente normativa sulla privacy e possono essere comunicati solo su richiesta dell'Autorità Giudiziaria;
- Esclusione della indicazione del domicilio sul documento di attribuzione del modulo STP;
- **Divieto di segnalazione alle autorità di polizia, salvo i casi previsti;**
- Le procedure di rimborso da inoltrare al Ministero dell'Interno tramite la Prefettura vanno effettuate in forma "anonima", come indicato all'art. 43, comma 5 del Regolamento di Attuazione del T.U.: *"La comunicazione al Ministero dell'interno per le finalità di cui al comma 4, è effettuata in forma anonima, mediante il codice regionale S.T.P. di cui al comma 3, con l'indicazione della diagnosi, del tipo di prestazione erogata e della somma di cui si chiede il rimborso."*

ACCESSO ALLE CURE ESSENZIALI E CONTINUATIVE

Nelle more dell'emanazione della normativa regionale relativa all'attuazione dell'art. 43, comma 8 del Regolamento di Attuazione del T.U., le Aziende Sanitarie disciplinano le modalità di accesso alle cure

¹⁹ Ai sensi del comma 5 dell'art. 35 del Testo Unico l'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non deve comportare alcun tipo di segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto a parità di condizioni con il cittadino italiano.



REGIONE PUGLIA
Assessorato alle Politiche della Salute
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE e GESTIONE SANITARIA
MOBILITA' INTERNAZIONALE

essenziali e continuative che devono essere garantite ai cittadini stranieri temporaneamente presenti, indicando esplicitamente le strutture abilitate all'erogazione delle prestazioni di primo livello.

Il suddetto adempimento deve essere notiziato al Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria dell'Assessorato alle Politiche della Salute.



REGIONE PUGLIA
Assessorato alle Politiche della Salute
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE e GESTIONE SANITARIA
MOBILITA' INTERNAZIONALE

Parte II - Cittadini comunitari

Gli Stati membri dell' **Unione Europea** (UE) sono 27 (dal 1° gennaio 2007): Austria; Belgio; Bulgaria; Cipro; Danimarca; Estonia; Finlandia; Francia; Germania; Grecia; Irlanda; Italia; Lettonia; Lituania; Lussemburgo; Malta; Paesi Bassi; Polonia; Portogallo; Regno Unito; Repubblica ceca; Romania; Slovacchia; Slovenia; Spagna; Svezia e Ungheria.

I cittadini di Norvegia, Liechtenstein, Islanda – Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo – e i cittadini della Svizzera sono equiparati ai cittadini dell'Unione Europea.

Principali riferimenti normativi:

- Direttiva 2004/38/CE (Diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri)
- D. Lgs. n.30/2007 («Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri»).

Circolari ministeriali:

- Circolare Ministero della Salute del 3 agosto 2007, Prot. DG RUERI/II/12712/I.3.b
- Circolare Ministero della Salute del 19 febbraio 2008, Prot. DG RUERI/II/3152-P/I.3.b/1

Con l'entrata in vigore del **D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30** (che recepisce la Direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri) i cittadini comunitari non sono più tenuti a richiedere alcun titolo di soggiorno presso le Questure. Il cittadino comunitario in possesso dei requisiti che determinano il diritto di soggiorno per periodi superiori ai tre mesi, è tenuto a provvedere all'iscrizione all'Anagrafe della popolazione residente.

AUTOCERTIFICAZIONE

In materia di autocertificazione, l'art. 3, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 equipara i cittadini dell'U.E. ai cittadini italiani. Pertanto la certificazione di requisiti quali residenza, stato di famiglia, composizione del nucleo familiare, qualità di vivente a carico, nascita del figlio, stato di disoccupazione, stato civile, possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria, ecc., può essere autocertificata.



REGIONE PUGLIA
Assessorato alle Politiche della Salute
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE e GESTIONE SANITARIA
MOBILITA' INTERNAZIONALE

1. Cittadini comunitari soggiornanti per periodi inferiori a tre mesi

Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 "I cittadini dell'Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi **senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio** secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza".

Nel caso il cittadino comunitario si trovi a soggiornare in Italia per un periodo inferiore ai tre mesi, **ai fini dell'assistenza sanitaria**, trova applicazione la normativa comunitaria vigente che assicura la prestazione, dietro presentazione della Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM).

L'iscrizione al SSR viene effettuata per:

- i lavoratori stagionali con regolare contratto di lavoro;
- i titolari di modelli E106 con validità di tre mesi.

Ovviamente, in presenza dei requisiti che danno diritto all'iscrizione obbligatoria al SSR, i cittadini comunitari possono formalizzare detta iscrizione sin da subito.



REGIONE PUGLIA
Assessorato alle Politiche della Salute
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE e GESTIONE SANITARIA
MOBILITA' INTERNAZIONALE

2. Cittadini comunitari con diritto all'iscrizione obbligatoria al SSR

Ai fini dell'assistenza sanitaria, la ASL deve verificare il possesso dei requisiti che danno diritto all'iscrizione al SSR, indipendentemente dall'avvenuta iscrizione all'Anagrafe della popolazione residente, come ben evidenziato nella Circolare del Ministero della salute del 3 agosto 2007.

Il cittadino comunitario è iscritto, **unitamente ai familiari a carico**, negli elenchi degli assistibili della ASL nel cui territorio ha residenza ovvero, in assenza di essa, nel territorio in cui ha effettiva dimora.

I cittadini comunitari sono di diritto iscritti al SSR nei seguenti casi:

- ⇒ **lavoratori** subordinati o autonomi nello Stato:
 - se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato, sia esso subordinato o autonomo, l'iscrizione al SSR deve essere effettuata a tempo indeterminato;
 - se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, l'iscrizione al SSR deve essere effettuata per tutta la durata del rapporto di lavoro;

- ⇒ **familiari²⁰ a carico**, anche non cittadini dell'Unione²¹, di lavoratori subordinati o autonomi nello Stato:
l'iscrizione al SSR deve essere effettuata di pari durata dell'iscrizione del familiare lavoratore

- ⇒ **familiari a carico di cittadino italiano**
l'iscrizione al SSR deve essere effettuata a tempo indeterminato

- ⇒ **soggiornanti in possesso di "attestazione di soggiorno permanente"²² maturato dopo cinque anni di residenza in Italia e loro familiari a carico**:
l'iscrizione al SSR deve essere effettuata a tempo indeterminato

²⁰ Ai sensi dell'**art. 2 del D. Lgs. n. 30/2007 per "familiare" si intende:**

- 1) il **coniuge**;
- 2) il **partner** che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
- 3) i **discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico** e quelli del coniuge o partner;
- 4) **gli ascendenti diretti a carico** e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera *b*);

²¹ Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs n. 30/2007, i familiari non comunitari di cittadino dell'Unione richiedono alla Questura competente per territorio di residenza la "Carta di Soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione".

²² Ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n.30/2007 *"Il cittadino dell'Unione che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente non subordinato alle condizioni previste dagli articoli 7, 11, 12 e 13."*

Ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n.30/2007 *"Ai familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, che abbiano maturato il diritto di soggiorno permanente, la Questura rilascia una «Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei»."*

Vedere anche all'art. 15 del D. Lgs. n. 30/2007 le deroghe alle disposizioni relative al diritto di soggiorno permanente che può essere acquisito/maturato prima del periodo continuativo di cinque anni di soggiorno, alle condizioni ivi descritte.



REGIONE PUGLIA
Assessorato alle Politiche della Salute
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE e GESTIONE SANITARIA
MOBILITA' INTERNAZIONALE

⇒ **disoccupati** (già lavoratori subordinati o autonomi nel territorio nazionale²³ e loro familiari a carico) se:

- **temporaneamente inabili al lavoro** a seguito di una malattia o di un infortunio;
l'iscrizione al SSR viene mantenuta sino a che permangono le condizioni dell'inabilità;

- **in stato di disoccupazione involontaria** debitamente comprovata **dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed iscritti presso il Centro per l'Impiego**, che abbiano reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;
l'iscrizione al SSR viene mantenuta sino a che permane lo stato di disoccupazione;

- **in stato di disoccupazione involontaria** debitamente comprovata **al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno**, ovvero si è trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, è iscritto presso il Centro per l'impiego ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;
l'iscrizione al SSR viene mantenuta per un anno dalla data di disoccupazione;

- **seguono un corso di formazione professionale**
Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato **presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito;**
l'iscrizione al SSR viene mantenuta per la durata del corso di formazione;

⇒ **titolari dei formulari comunitari E 106, E 109 (o E37), E 120, E 121 (o E 33);**

⇒ **vittime di tratta o riduzione in schiavitù ammesse a programmi di protezione sociale²⁴;**
l'iscrizione al SSR viene formalizzata a seguito di presentazione dell'attestazione rilasciata dalla Questura o, nelle more, della dichiarazione dell'ente o associazione che gestisce il programma di assistenza e integrazione sociale.
l'iscrizione al SSR permane per tutta la durata del programma di assistenza.

²³ Con l'art. 7, comma 3 del D. Lgs. n. 30/2007 vengono definite le condizioni per le quali il cittadino dell'Unione, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il proprio status di "lavoratore subordinato o autonomo nello stato" e conseguentemente il diritto all'iscrizione al SSR.

²⁴ Art. 18 del D. Lgs. 286/98 e art. 13 della L. 228/2003



REGIONE PUGLIA
Assessorato alle Politiche della Salute
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE e GESTIONE SANITARIA
MOBILITA' INTERNAZIONALE

3. Cittadini comunitari che devono provvedere **alla stipula di polizza assicurativa valida sul territorio nazionale o all'iscrizione volontaria al SSR**

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 30/2007 il cittadino dell'Unione ha **diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi anche qualora:**

- o **disponga per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;**
- o **sia iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per sé stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale.**

Secondo le indicazioni fornite dalla Circolare del Ministero della Salute del 3 agosto 2007 l'assicurazione privata, dovrebbe avere i seguenti requisiti:

- essere valida in Italia;
- prevedere la copertura integrale dei rischi sanitari;
- avere una durata annuale con indicazione della decorrenza e della scadenza;
- indicare gli eventuali familiari coperti e il grado di parentela;
- indicare le modalità e le formalità da seguire per la richiesta del rimborso

Inoltre, viene richiamata la necessità che l'interessato presenti **una traduzione in italiano della polizza assicurativa.**

Si comunica che l'obbligatorietà di provvedere alla copertura sanitaria può essere assolta anche mediante l'ISCRIZIONE VOLONTARIA al SSR, previo versamento del contributo dovuto ai sensi del D.M. 8 ottobre 1986, secondo le disposizioni già in vigore relative ai cittadini non comunitari.



REGIONE PUGLIA
Assessorato alle Politiche della Salute
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE e GESTIONE SANITARIA
MOBILITA' INTERNAZIONALE

4. Cittadini comunitari indigenti dimoranti in Puglia, sprovvisti di attestazione di diritto o di assicurazione sanitaria o dei requisiti necessari all'iscrizione al SSR (ENI)

Con riferimento ai diritti inviolabili della Costituzione italiana e in aderenza ai principi generali dell'ordinamento italiano, che sanciscono la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantiscono cure gratuite agli indigenti, e nel rispetto del carattere solidaristico ed universale del Servizio Sanitario Nazionale, **ai cittadini comunitari dimoranti sul territorio regionale** che:

- non siano in possesso dei requisiti per l'iscrizione al SSR
- siano sprovvisti di assicurazione sanitaria privata o iscrizione volontaria al SSR
- siano sprovvisti di attestazione di diritto rilasciata dallo Stato di provenienza
- e versino in condizioni di indigenza

sono assicurate

- o le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio
- o e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva.

Sono, in particolare garantiti:

- a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;
- b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;
- c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
- d) gli interventi di profilassi internazionale;
- e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.
- f) cura, prevenzione e riabilitazione in materia di tossicodipendenza
- g) prestazioni di assistenza protesica (DPCM 29 novembre 2001 – Conferenza Stato-Regioni 8 agosto 2001).

IL CODICE ENI (Europeo Non In regola)

La prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei confronti dei cittadini comunitari di cui sopra vengono effettuate con l'utilizzo di un codice regionale a sigla ENI (Europeo Non In regola), che viene attribuito in sede di prima erogazione delle prestazioni a seguito di

- sottoscrizione della dichiarazione di indigenza
- esibizione di passaporto o titolo equipollente
- compilazione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione di domicilio nell'ambito del territorio regionale



REGIONE PUGLIA
Assessorato alle Politiche della Salute
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE e GESTIONE SANITARIA
MOBILITA' INTERNAZIONALE

- dichiarazione di non essere nelle condizioni di iscrizione obbligatoria né volontaria al SSR, di non aver sottoscritto alcuna assicurazione sanitaria privata, di essere sprovvisto di attestazione di diritto rilasciata dallo stato di provenienza.

Tale codice è composto da **16 caratteri**:

- tre caratteri costituiti dalla sigla ENI
- tre caratteri per l'identificazione della Regione di competenza (160)
- tre caratteri per l'identificazione della ASL provinciale
- due per l'identificazione del codice del Distretto Socio Sanitario che lo rilascia
- cinque caratteri per il numero progressivo attribuito al momento del rilascio

UTILIZZO DEL CODICE ENI

Il codice viene utilizzato per :

- le prescrizioni, su ricettario regionale, delle cure
- la prescrizione, su ricettario regionale, di farmaci
- la registrazione delle cure erogate
- la rendicontazione delle cure erogate

ONERI DELLE CURE EROGATE E RELATIVA CONTABILITA'

Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini comunitari in possesso del codice ENI le ASL dovranno avere una contabilità separata per le opportune azioni di recupero o negoziazione da parte del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali nei confronti degli Stati competenti previa acquisizione dei dati da parte della Regione.

DURATA DEL CODICE ENI

Il codice ENI ha validità semestrale ed è rinnovabile di 6 mesi in 6 mesi.

PARTECIPAZIONE ALLA SPESA (Ticket)

Le prestazioni devono essere erogate a parità di condizioni con i cittadini italiani per quel che riguarda l'eventuale compartecipazione alla spesa.

ATTRIBUZIONE DEL CODICE ENI

Sino all'avvio del nuovo SISR (NSISR) ovvero all'eventuale modifica dell'attuale Sistema, ove realizzabile, il codice ENI dovrà essere attribuito dai Distretti Socio Sanitari delle Aziende Sanitarie Locali, in forma cartacea. Inoltre, in attesa della informatizzazione delle funzionalità di rilascio, il codice ENI dovrà essere almeno univoco per Distretto Socio Sanitario.

ACCESSO ALLE CURE ESSENZIALI E CONTINUATIVE

L'assistenza per le prestazioni essenziali e continuative, sino a nuova e uniforme regolamentazione regionale, deve essere erogata secondo le modalità in atto per le prestazioni essenziali e continuative erogate ai cittadini con codice STP.

Nelle more dell'emanazione della Legge regionale in materia di immigrazione, con la quale verranno disciplinate le modalità di accesso alle cure essenziali e continuative per i cittadini STP, le Aziende



REGIONE PUGLIA
Assessorato alle Politiche della Salute
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE e GESTIONE SANITARIA
MOBILITA' INTERNAZIONALE

Sanitarie disciplinano le modalità di accesso, indicando esplicitamente le strutture abilitate all'erogazione delle prestazioni di primo livello.

Il suddetto adempimento deve essere notiziato allo scrivente Servizio dell'Assessorato

La referente Mobilità Internazionale
(dott.ssa M.T.L'Abbate)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Lucia Buonamico)

L' ASSESSORE
(Dr: Alberto Tedesco)